



Caritas
Ambrosiana

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE

DI CUI ALL' ART.103. del " DECRETO RILANCIO", pubblicato in G.U. il 19.5.2020.

1. Come da comma 1) Per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari , i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i lavoratori stranieri, in possesso del permesso di lavoro di lungo periodo, possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, anche con cittadini stranieri.

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono avere soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza cui sono obbligate le persone che arrivano in da paesi Extra UE (anche in esenzione di visto), o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Come da comma 2). Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno (quindi nel caso in cui non abbiano già ritirato il nuovo permesso) possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.

A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, e devono aver svolto prima del 31 ottobre 2019 attività di lavoro in modo comprovato, nei settori:

- a) Agricolo, d'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
- b) Assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza.
- c) Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Se nel termine di durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei medesimi settori prima citati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1. deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta.

4. Le istanze di cui al comma 1 e 2 possono essere presentate dal 1° giugno fino al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto interministeriale che verrà pubblicato entro il 29 maggio 2020, presso:

a) L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per i lavoratori italiani o cittadini dell'U.E. **(da parte del datore di lavoro)**

b) Lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, per i lavoratori stranieri di cui al comma 1 **(da parte del datore di lavoro)**

c) La Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui al comma 2. **(da parte del cittadino straniero interessato).**

5. Con decreto interministeriale di cui sopra sono stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa nonché lo svolgimento del procedimento.

6. Le istanze sono presentate, nel primo caso (comma 1.), dopo il pagamento da parte del datore di lavoro, con le modalità previste dal decreto, di un contributo stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore.

Nel secondo caso (comma 2.), per la procedura della richiesta di permesso per sei mesi, il contributo, a carico questa volta del cittadino straniero richiedente il permesso di soggiorno, è pari a 130 euro.

E' inoltre previsto, solo nel primo caso (comma 1.), il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, con modalità e importo che saranno stabiliti con decreto interministeriale.

7.) Non sono ammessi alle procedure previste i seguenti cittadini stranieri:

- a) Nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione perché ritenuti **pericolosi per lo Stato**, con decreto del Ministro dell'Interno;
- b) che risultino **segnalati**, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, **ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato**;
- c) che risultino **condannati**, anche con sentenza non definitiva,, compresa quella pronunciata a seguito di "patteggiamento", per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato), o per i delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, o emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che siano considerati comunque una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di patteggiamento, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 c.p.p. (per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato).

Per maggiori dettagli leggere la scheda sulle procedure.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al Servizio Accoglienza Immigrati (SAI) di Caritas Ambrosiana – telefono 02 67380261 – oppure all'Area Stranieri – telefono 0276037337